

possono essere dei militari i quali abbiano toccato una ferita, incontrato un' infermità che li renda inabili al servizio militare anche nel primo anno di servizio. Io non credo che un anno di servizio possa dare il diritto ad un individuo di goderosi oziosamente una pensione per tutto il tempo della sua vita. Se il Governo ha dovere di provvedere all'esistenza di un militare posto fuori di servizio, ha pure il diritto di obbligarlo ad assumere altre funzioni per le quali non sia inabile.

Questi sono i motivi che mi hanno indotto a proporre un tale emendamento.

PRESIDENTE. Domando se questa aggiunta è appoggiata. (È appoggiata.)

DI PETTINENGO, commissario regio. Parmi che bisogna avvertire che qui si tratta di diritti che acquista il militare o per anzianità di servizio, o per ferite ricevute. Quindi havvi qui un fatto di diritto che non può più perdersi per alcuna circostanza.

Si può stabilire che non si possa accumulare impieghi colla pensione di ritiro; ma io credo che bisogna distinguere, che quand'anche l'individuo il quale sia, o per anzianità di servizio nella posizione d'aver la pensione di ritiro, od anche per ferite, che il Governo sia obbligato a dargliela; se poi il Governo crede di potergli offrire altra occupazione, allora si potrà stabilire che non vi possa essere la giubilazione dei due impieghi ossia delle due paghe; ma l'individuo non perde il diritto che ha acquistato o per il servizio prestato, o per le ferite riportate.

MOIA. Non posso accondiscendere alle teorie svolte dal signor commissario regio. Il diritto alla pensione non è un diritto astratto, non è un diritto che venga dalla malattia contratta nel servizio. Il Governo avendo preso a suo servizio un individuo, il quale servendo si è reso inabile, è obbligato a provvedere per la sua sussistenza; ma perchè esso è obbligato a dargli una pensione ancorchè non continui più in servizio? Perchè si è reso inabile, e non può più continuare. Aggiungerò che qui non si tratta di quelli che hanno ricevuto la giubilazione per anzianità, nè di quelli che hanno riportate ferite gravi per le quali hanno acquistato il diritto alla pensione. Questi sono contemplati nel primo dei due articoli proposti dal generale Dabormida, ed il mio emendamento non si riferisce che a quelli contemplati nel secondo di questi articoli, che ha tratto a quelli che per ferite leggieri, o per infermità contratte a causa del servizio militare sono resi inabili a continuarlo. Ma se essi sono inabili al servizio militare, possono essere abili ad esercitare altre funzioni; ed io non vedo come si possa contendere al Governo il diritto di comandare loro quel genere di servizio di cui sono capaci. Io lo ripeto: il diritto alla giubilazione non è un diritto astratto e che si possa considerare in modo assoluto.

Lo Stato è obbligato di provvedere alla sussistenza di quelli che impiega; ma ognuno che percepisce uno stipendio dallo Stato è obbligato di servirlo in quel modo che può. Nessuno, a parer mio, può mai aver il diritto di vivere a spese dello Stato oziosamente.

DI PETTINENGO, commissario regio. Osservo che la massima del diritto alla pensione è la base su cui si fonda tutto intero il regolamento militare. Sotto il Governo assoluto che dapprima ci reggeva il militare non avea diritto a pensione, e questo concedevasi al suddito dal beneplacito del principe: nei Governi costituzionali il cittadino ha diritti che vogliono essere guarentiti da leggi. Il diritto alla pensione è appunto una delle ragioni più potenti fra quelle che hanno spinto il Governo a proporre la legge che è sottoposta alla

discussione. L'onorevole signor deputato fa distinzione fra il diritto per anzianità di servizio ed il diritto acquistato col proprio sangue: ed io credo che in tutte le legislazioni militari, sotto qualsiasi regime di Governo, quand'anche non si riconoscesse o statuisse diritto a pensione pel fatto d'anzianità, non fu mai sconosciuto il diritto che si acquista col proprio sangue.

Io prego il preopinante di avvertire appunto all'emendamento proposto dall'onorevole generale Dabormida, secondo il quale i casi di ferite vogliono essere determinati ed accertati da apposito regolamento, trattandosi qui di ferite che rendono l'individuo non più atto al servizio militare ed incapace di essere riammesso.

Non credo che la patria voglia disconoscere il diritto che si acquistò colla perdita di membri o con ferite equivalenti.

MOIA. Mi scusi se lo interrompo. Il mio emendamento non riguarda che l'articolo 2.

DI PETTINENGO, commissario regio. Ammesso il diritto sia per anzianità di servizio, sia per fatto di ferite, nei due casi di cui nel secondo emendamento dell'onorevole deputato Dabormida, vero è pur sempre essere un diritto che l'individuo ha acquistato, e questo diritto non può più togliersi al militare perchè acquistato o per il fatto di lunghi servizi o a prezzo di sangue.

Io convengo che non si possano cumulare due stipendi, ma quando l'individuo non è più nel caso di servire non gli si può togliere il diritto che ha acquistato.

Le ferite alle quali accenna saranno appunto accertate dal regolamento che si riferisce all'articolo 40.

Nel regolamento di Francia noi vediamo fatte molte classificazioni di ferite; e parlando di queste è d'uopo di ben avvertire che non s'intende di una leggera ferita che non lasci alcun danno all'individuo.

MICHELINI. Pare che il signor commissario regio creda che il diritto alla giubilazione sia quasi un diritto naturale anteriore allo stabilimento della società (*Viva ilarità*), uno di quei diritti da cui il Governo deve detrarre il meno possibile come sono tutti i diritti civili e politici dei cittadini. Ma io credo al contrario che il diritto alla giubilazione proviene unicamente dalla legge stessa, e non le è anteriore; quindi la legge può apporre alla consecuzione di questo diritto quelle condizioni che crede opportune; perciò io voto per l'emendamento proposto dall'onorevole signor Moia.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io non credo che il diritto alle pensioni sia anteriore alla società (*Risa*), perchè prima dell'esistenza della società non vi erano militari a cui provvedere, e la società non poteva provvedere a un diritto che non esisteva.

In quanto poi al diritto, io credo che si sia bastantemente provveduto nell'articolo secondo del progetto di legge che sta in discussione, e stato ieri approvato.

PRESIDENTE. Il deputato Moia fa un emendamento, il quale consisterebbe nell'aggiungere le seguenti parole all'articolo che si discute: « o il Governo non lo provveda di altro impiego, la cui retribuzione sia maggiore di detta pensione. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Domanderei ancora la parola per fare un'osservazione all'onorevole deputato Moia. Se il Governo provvede quest'individuo di un dato impiego che gli fornisca uno stipendio maggiore di quello cui avrebbe avuto diritto pel fatto della pensione, l'esercizio di questo può quasi essere sospeso senza però che l'individuo perda il diritto acquisito, diritto che avendo acquistato a forza di sangue da nessuno può essergli tolto.

PRESIDENTE. Domando al signor Moia se forse non in-